

**ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("Condizioni Generali") si applicano a tutte le forniture aventi ad oggetto i prodotti ("Prodotti", "Prodotto") realizzati e commercializzati da F.C.R. SPA (di seguito anche la "Venditrice").
- 1.2 Le Condizioni Generali sono pubblicate e consultabili sul sito internet [www.fcr.it](http://www.fcr.it) e, quindi, si intendono conosciute ed accettate dall'Acquirente (di seguito anche l'"Acquirente"), anche per mero fatto o comportamento concludente, indipendentemente dall'espressa accettazione scritta dell'Acquirente.
- 1.3 Le Condizioni Generali potranno essere derogate o modificate, solo per scritto, dalle Parti. In caso di deroga o modifica delle Condizioni Generali le stesse Condizioni Generali si applicano per le parti non derogate o non modificate.
- 1.4 Eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente non trovano applicazione, neanche parziale, salvo non vengano accettate per iscritto dalla Venditrice.

**ART. 2: ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

- 2.1 L'ordine di fornitura formulato dall'Acquirente è da ritenersi accettato dalla Venditrice e, conseguentemente, il contratto di compravendita concluso, a seguito dell'invio della Conferma d'ordine da parte della Venditrice o allorquando la Venditrice dà esecuzione all'ordine mediante comportamento concludente. Il contratto si considera concluso nei termini ed alle condizioni indicate nella Conferma d'ordine.
- 2.2 L'ordine di fornitura inviato dall'Acquirente è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 Codice Civile ed è, dunque, irrevocabile e immodificabile senza il preventivo consenso scritto della Venditrice.
- 2.3 L'ordine relativo a Prodotti costruiti su richiesta dell'Acquirente, non sarà annullabile e/o modificabile, neppure parzialmente senza il preventivo consenso scritto della Venditrice.
- 2.4 L'ordine di fornitura inviato dall'Acquirente non impegna la Venditrice sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1. Le modifiche all'ordine, successivamente alla conclusione del contratto, sono valide solo se pattuite per iscritto dalle Parti.

**ART. 3: TERMINI DI CONSEGNA**

- 3.1 I termini di consegna, computati in giorni lavorativi, non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono, quindi, ritenersi meramente indicativi e non essenziali. La Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all'Acquirente in conseguenza del ritardo o della mancata consegna dei Prodotti nei termini indicati. L'Acquirente non potrà, quindi, avanzare alcuna richiesta di risarcimento per qualsiasi danno, anche indiretto e/o di qualsivoglia natura, conseguente al ritardo o alla mancata consegna dei Prodotti nei termini indicati. Nessuna penale per tardata consegna potrà operare.
- 3.2 I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto, così come indicato al precedente art. 2.1. ("Ordine e conclusione del contratto"), o da diversa data specificata nel Contratto. Qualora l'Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare delle garanzie, i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell'acconto o dall'avvenuto rilascio delle garanzie. In caso di più ordini, decorrono dall'ultimo di questi.
- 3.3 I termini di consegna possono, in ogni caso, essere sospesi nelle seguenti ipotesi:
  - a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa della Venditrice, quali, a titolo esemplificativo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, emergenze sanitarie, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;
  - b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali da parte dei fornitori della Venditrice per fatti non imputabili a quest'ultima;
  - c) inadempimento dell'Acquirente qualora non fornisca tempestivamente quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta esecuzione dell'ordine;
  - d) mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite, anche con riferimento ad altre forniture.
- 3.4 I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione.

- 3.5 In caso di modifiche dei Prodotti concordate dalle Parti successivamente alla conclusione del Contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso, i termini di consegna sono automaticamente prorogati del periodo ragionevole, a discrezione della Venditrice, per apportare le modifiche.

#### ART. 4: SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto se le condizioni patrimoniali dell'Acquirente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che l'Acquirente presti garanzia giudicata idonea a giudizio della Venditrice.
- 4.2 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto sino a quando l'Acquirente non avrà prestato tempestivamente garanzia, giudicata idonea dalla Venditrice, per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
- nel caso in cui l'Acquirente sia inadempiente a quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta evasione dell'ordine;
  - nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente della quota di corrispettivo dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti, anche con riferimento ad altre forniture;
  - nel caso in cui l'Acquirente dovesse risultare in stato di insolvenza, dovesse risultare incapace di adempiere alle obbligazioni contrattuali sussistenti nei confronti di terzi, dovesse essere dichiarato fallito o essere ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o procedimento analogo.
  - dovessero risultare protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità dell'Acquirente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite;
- 4.3 Qualora si verificassero uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12.

#### ART. 5: FCR GLOBAL TRADE POLICY

- 5.1 In ottemperanza alle disposizioni adottate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti in tema di prodotti Dual Use, misure con finalità di antiterrorismo e regime sanzionatorio che regolano gli scambi internazionali il Fornitore ha adottato un'apposita procedura in tema di esportazioni volta ad identificare i soggetti e i paesi ultimi destinatari dei beni oggetto di fornitura.

In particolare con l'emissione dell'ordine l'Acquirente accetta di non vendere o trasferire la titolarità dei prodotti forniti da FCR a terze parti incompatibili con quelle indicate negli "elenchi delle parti vietate" o destinati ad applicazioni o usi in contrasto con le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni adottati dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite o da ogni altro ordinamento applicabile.

L'Acquirente dichiara altresì che se stesso e il proprio cliente finale non sono posseduti, per il 50% o più, direttamente o indirettamente da uno o più soggetti inclusi negli "elenchi delle parti vietate" o agire per conto di o a beneficio di, direttamente o indirettamente, una di queste ultime.

Con "elenchi di parti vietate" si intende qualsiasi elenco pubblicato dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti o da altri paesi di volta in volta aggiornati, incluso, ma non limitato:

- L'elenco dei cittadini designati e delle persone interdette gestito dall'Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC)
- L'elenco delle entità e delle persone interdette tenuto dal Bureau of Industry e Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (BIS)
- L'elenco delle parti legalmente o amministrativamente precluse mantenuto dalla Direzione della Difesa dei Controlli Commerciali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
- L'elenco consolidato delle persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'Unione Europea
- L'elenco consolidato delle persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

A tal proposito l'Acquirente, qualora i beni acquistati fossero oggetto di futura esportazione, si obbliga a:

- a. Osservare i divieti e le restrizioni derivanti dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale verificando che tale comportamento sia esteso anche ai propri partner commerciali
- b. Comunicare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'ordine o contratto di acquisto la destinazione o il destinatario finale dei beni oggetto della fornitura
- c. Consegnare al Fornitore l'eventuale documentazione necessaria volta all'identificazione dell'utente finale, alla destinazione d'uso dei prodotti forniti, nonché laddove necessario, la copia delle licenze o dei permessi richiesti dalla normativa internazionale
- d. Informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi cambiamento di proprietà, controllo e/o altre circostanze che potrebbero costituire una violazione di questa clausola
- e. Non esportare direttamente o indirettamente le merci acquistate dal fornitore nei territori di Crimea/Sebastopoli/Donetsk/Luhans, Iran, Syria, Russia, Bielorussia, Cuba e Nord Corea

L'Acquirente non farà nulla che possa indurre il Fornitore a violare le Leggi sull'esportazione e dovrà proteggere, indennizzare, difendere e tenere indenne il Fornitore da eventuali multe, sanzioni, perdite e responsabilità sostenute dall'Acquirente a causa del mancato rispetto di questa clausola di conformità commerciale.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente paragrafo è da ritenersi come violazione sostanziale delle obbligazioni contrattuali e causa di recesso del contratto.

Il Fornitore pertanto si riserva il diritto di rifiutare di stipulare o eseguire nonché annullare qualsiasi ordine a sua esclusiva discrezione se ritiene che l'Acquirente non abbia rispettato la presente clausola di conformità commerciale.

#### **ART. 6: MODALITA' DI RESA DELLA MERCE E CONSEGNA**

- 6.1 Salvo diversa pattuizione scritta, i Prodotti sono venduti franco magazzino della Venditrice (EXW/Porto Assegnato), sito in Cinisello Balsamo, via Greppi snc ovvero in Vittuone, via Tonale 1/3 secondo quando specificato nella conferma d'ordine.
- 6.2 È onere dell'Acquirente comunicare alla Venditrice, in sede di formulazione dell'ordine, il nominativo del soggetto specificatamente incaricato, ovvero del vettore eventualmente incaricato al ritiro. Ogni costo e onere del trasporto sarà sostenuto interamente e direttamente dall'Acquirente.
- 6.3 Il ritiro dovrà avvenire improrogabilmente entro 15 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dei Prodotti. Decorso tale termine la Venditrice addebiterà all'Acquirente tutti i costi/spese per l'immagazzinamento, per il deposito, per la custodia dei Prodotti ed ogni altro costo e spesa sostenuta a causa del mancato ritiro ad avviso merce pronta.
- 6.4 Se richiesto dall'Acquirente, pur restando confermata la resa franco magazzino della Venditrice, in termini di passaggio del rischio ed in termini di competenza di costo ed oneri di trasporto, i quali restano interamente a carico dell'Acquirente, il Venditore incaricherà un vettore a propria scelta affinché esegua il trasporto della merce sino al domicilio di parte Acquirente. Al ricorrere di tale ipotesi, il Venditore anticiperà il costo del trasporto, con addebito del medesimo importo nella fattura di acquisto.
- 6.5 La resa della merce eseguita porto franco destino, per espressa indicazione in sede di Conferma d'ordine, deve intendersi quale mera eccezione rispetto alla regola di cui al punto 6.1 e 6.4 e dunque non si estende a consegne differenti da quella per cui è specificatamente stabilita in Conferma d'ordine.
- 6.6 Salvo diversa pattuizione, tutti gli ordini verranno evasi con un'unica spedizione.

#### **ART. 7: PREZZI**

- 7.1 Fatta salva ogni diversa pattuizione, si applicano i prezzi indicati nel listino prezzi ufficiale in vigore alla data di conclusione del Contratto così come individuata all'art. 2.1.
- 7.2 I prezzi sono sempre da intendersi espressi in Euro al netto dell'aliquota Iva in vigore al momento della fatturazione ed al netto di costo di imballo e trasporto.

#### **ART. 8: FATTURAZIONE**

- 8.1 Le condizioni, i termini e le modalità di pagamento così come convenuti ed indicati nel contratto commerciale, nella conferma d'ordine o nella fattura sono da considerarsi inderogabili.

- 8.2 L'eventuale accettazione di pagamenti effettuati in difformità avrà valore di mera tolleranza e non comporterà rinuncia da parte della Venditrice a pretendere per i pagamenti successivi la stretta osservanza delle condizioni, termini e modalità convenute.
- 8.3 Qualsiasi eventuale spesa per certificazioni, test aggiuntivi, tasse, imballaggi speciali, carichi, trasporti, assicurazioni, noli, spese doganali, soste doganali, dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non espressamente quotato nel Contratto è da ritenersi ad esclusivo carico dell'Acquirente e verrà separatamente indicato in fattura.
- 8.4 La mancata specifica e documentata contestazione di una fattura, entro il termine massimo di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della stessa, costituirà piena conferma dell'accettazione dei Prodotti.

#### **ART. 9: TERMINI DI PAGAMENTO**

- 9.1 I pagamenti devono essere effettuati direttamente al domicilio della Venditrice entro i termini e con le modalità previste nel Contratto.
- 9.2 I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente non vengano dall'Acquirente stessa ritirate.
- 9.3 In caso di ritardato e/o omesso pagamento di anche una sola fattura alle scadenze pattuite è riconosciuta alla Venditrice la facoltà di dichiarare l'Acquirente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. e ritenere risolto il contratto di diritto. Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà l'addebito all'Acquirente dell'interesse moratorio di cui all'art. 5 D.lgs. 231/02 e dei costi per il recupero delle somme come disciplinato dal D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs. 192/2012. L'addebito degli interessi fa salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Venditrice.
- 9.4 Luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti conclusi con l'Acquirente è la sede legale e amministrativa della Venditrice.
- 9.5 Eventuali pagamenti eseguiti ad Agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio, ecc., non si intendono eseguiti al fine dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo in capo all'Acquirente.
- 9.6 Per nessuna ragione e per nessun titolo l'Acquirente potrà sospendere e/o differire il pagamento del prezzo, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.
- 9.7 L'Acquirente non potrà compensare, senza il consenso scritto della Venditrice, il proprio debito derivante dal Contratto con eventuali proprie pretese vantate nei confronti della stessa Venditrice.

#### **ART. 10: GARANZIA DEL PRODOTTO**

- 10.1 Salvo diverso accordo, la Venditrice riconosce all'Acquirente una garanzia prodotto di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalle distinte date di consegna del Prodotto. All'atto della consegna della merce l'Acquirente è tenuto a verificare la conformità del Prodotto al Contratto.
- 10.2 L'Acquirente decade dal diritto di garanzia se non denuncia per iscritto i vizi o difetti dei Prodotti alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dalla scop
- 10.3 L'azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, del Prodotto o delle componenti del Prodotto non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale, ad insindacabile giudizio della Venditrice.
- 10.4 Per esercitare il diritto di garanzia l'Acquirente deve dare, entro il termine indicato, per iscritto, la specifica e dettagliata descrizione dell'asserito vizio o difetto riscontrato, ed allegare le fotografie del Prodotto dalle quali si evince quanto affermato; il tutto da inviarsi a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica vendite@fcr.it
- 10.5 È esclusa l'operatività della Garanzia in relazione a vizi e/o difetti e/o non conformità che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una conservazione inadeguata o comunque negligente, imprudente e imperita, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei Prodotti.
- 10.6 Il Venditore si riserva la facoltà di esaminare i Prodotti asseritamente viziati e/o difettosi e/o non conformi, ai fini di valutare l'esistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall'Acquirente e se gli stessi sono coperti dalla Garanzia. In caso di diniego, ad insindacabile giudizio della Venditrice, di operatività della garanzia la Venditrice addebiterà all'Acquirente qualsivoglia costo/spesa sopportata.
- 10.7 In ogni caso, il reso dei Prodotti deve essere preventivamente autorizzato dalla Venditrice.

#### **ART. 11: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA**

- 11.1 La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta del Prodotto effettuata dall'Acquirente e non potranno pertanto essere richiesti danni conseguenti alla scelta del Prodotto ordinato.
- 11.2 L'assolvimento dell'obbligo di garanzia da parte della Venditrice esclude qualsivoglia responsabilità della stessa per danni conseguenti ad eventuali vizi e difetti del Prodotto. In ogni caso il risarcimento non potrà essere superiore al valore della fornitura difettosa.

#### **ART. 12: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 12.1 Il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora si verifichino uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l'abbia prestata tardivamente.

#### **ART. 13: RESO MERCE**

- 13.1 La Venditrice non accetta resi merce.
- 13.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente e quanto stabilito in tema di garanzia, la Venditrice si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accettare la restituzione di Prodotti consegnati e non utilizzati, purché in imballo integro. La facoltà di reso è, in ogni caso, limitata ai prodotti in stock ed è esclusa decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla consegna.
- 13.3 Salvo diversa pattuizione, la restituzione dei Prodotti dovrà essere effettuata, a cura, spesa e rischio dell'Acquirente, solo dopo aver ricevuto l'Autorizzazione al rientro dei Prodotti della Venditrice e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento di questa. Il prezzo dei Prodotti il cui reso sia stato autorizzato sarà restituito con svalutazione del 30% del valore, a copertura di spese amministrative, di controllo ed immagazzinaggio.
- 13.4 I Prodotti inviati alla Venditrice senza il rispetto di quanto nei precedenti articoli saranno restituiti al mittente con rischi e spese a carico dell'Acquirente.

#### **ART. 14: MARCHI E SEGNI DISTINTIVI**

- 14.1 L'utilizzo, da parte dell'Acquirente, dei marchi, nomi o altri segni distintivi riferibili ai Prodotti dovrà essere rispettoso dell'immagine commerciale degli stessi. L'Acquirente si impegna a riconoscere e a rispettare i marchi di fatto o registrati, i nomi commerciali, i disegni, i brevetti e le loro applicazioni distribuiti dalla Venditrice.
- 14.2 L'Acquirente si impegna a non utilizzare per fini estranei allo svolgimento dei propri obblighi contrattuali e a non divulgare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, i segreti aziendali e commerciali e le altre notizie riservate riguardanti le attività della Venditrice di cui sia comunque venuta a conoscenza nel corso del presente contratto.

#### **Art. 15: PRIVACY**

- 15.1 Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
- 15.2 Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a rendere accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver

debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori.

#### **ART. 16: FORO ESCLUSIVO**

**16.1** Nel caso in cui dovesse insorgere controversia sull'esecuzione e/o applicazione e/o interpretazione delle presenti condizioni generali di vendita, le Parti concordano nel ritenere esclusivamente competente il Foro di Milano con espressa esclusione degli altri fori competenti previsti dalla legge.

#### **ART. 17: LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

**17.1** Il Contratto è regolato esclusivamente dalla Legge italiana con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convezione di Vienna del 11.04.1980) e delle norme di diritto privato internazionale.

**17.2** La giurisdizione è quella italiana.

DATA .../.../....

FIRMA ACQUIRENTE

FIRMA VENDITORE

Le Parti dichiarano di aver negoziato e di aver attentamente letto e, quindi, di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole delle presenti condizioni generali di vendita:

art. 3.2 (in tema di TERMINI DI CONSEGNA), art. 4 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE), art. 6 (MODALITA' DI RESA DELLA MERCE E CONSEGNA), art. 9 (TERMINI DI PAGAMENTO), art. 10 (GARANZIA), art. 11 (LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA), art. 12 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 16 (FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE), art. 17 (LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE).

DATA .../.../....

FIRMA ACQUIRENTE

FIRMA VENDITORE